

## AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>*

22A00229

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2022.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomnigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art.14, comma 1, lettera a), concernente i criteri di formazione della tabella I;

Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 6 settembre 1977, n. 242, relativo all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza etonitazene;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2021 da parte dell'unità di coordinamento

del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

le segnalazioni di nuove molecole tra cui efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina, 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e 3-metil-N-propil-catinone, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo luglio-agosto 2021;

l'allerta di grado 2 relativa ad un caso di intossicazione acuta, correlata all'assunzione della sostanza APB, registrato sul territorio nazionale, a Firenze, nel mese di luglio 2019;

l'informativa sul sequestro della sostanza alfa-PEP (altra denominazione: PV-8), effettuato in Italia dalla Polizia di Stato di Milano, nel mese di aprile 2021;

Considerato che le sostanze: idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e alfa-PEP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza efinazone è riconducibile, per struttura, alla sostanza metaqualone, posta sotto controllo internazionale nella tabella II della convenzione unica sulle sostanze psicotrope citata e presente nella tabella III del testo unico;

Tenuto conto che nel caso di intossicazione acuta, registrato sul territorio nazionale, correlata all'assunzione della sostanza APB, non è stato analiticamente possibile distinguere i diversi isomeri: 2-APB, 4-APB, 5-APB e 6-APB, in cui detta sostanza può essere presente;

Considerato che solo gli isomeri 5-APB e 6-APB, sono presenti nella tabella I testo unico;

Ritenuto necessario inserire anche gli altri isomeri: 2-APB e 4-APB nella tabella I del testo unico, al fine di consentire una pronta individuazione da parte di sanitari e forze dell'ordine;

Considerato che le sostanze 2'-Me-PVP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP, risultano già sotto controllo in Italia, negli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, come pure la sostanza ADB-ESINACA, inclusa negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, in quanto inserite nella tabella I del testo unico, all'interno delle citate categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto che le sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, 3F-NEB e 3-metil-N-propil-catinone sono state oggetto di sequestri sul territorio europeo e che è stato segnalato il sequestro di un reperto contenente la sostanza alfa-PEP, effettuato sul territorio nazionale, da parte della Polizia di Stato di Milano, nel mese di aprile 2021;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA,



3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone e alfa-PEP per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 9 settembre 2021, 10 settembre 2021 e 11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 2-APB, 4-APB, efinazone, idrossietamina, 3-clorofenmetrazina e della specifica indicazione delle sostanze 2'-Me-PVP, ADB-ESINACA, alfa-PEP, 3F-NEB, 3-metil-N-propil-catinone;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità, datata 11 ottobre 2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione comune della sostanza etonitazene, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;

Considerato che nella tabella I, la sostanza etonitazene viene erroneamente riportata con la denominazione comune «etonizatene», oltre che con la denominazione chimica 1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo», che coincide con quella contenuta nella tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica della denominazione comune, con la corretta denominazione comune «etonitazene», di cui al citato decreto 23 agosto 1977;

Tenuto conto che in riferimento a detta sostanza a livello internazionale viene riportata la ulteriore denominazione secondo IUPAC «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina»;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico anche la denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina» come «altra denominazione» della sostanza etonitazene, per completare le definizioni in uso ed agevolare l'identificazione della stessa molecola da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota dell'11 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della denominazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 novembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della deno-

minazione «2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina» come «altra denominazione» della molecola etonitazene;


Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e del caso di intossicazione acuta registrato sul territorio nazionale e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- 2-APB (denominazione comune);
- 1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
- 2-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
- 2'-Me-PVP (denominazione comune);
- 1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
- 2-Me- $\alpha$ -PVP (altra denominazione);
- 3-clorofenmetrazina (denominazione comune);
- 2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica);
- 3-CPM (altra denominazione);
- 3-Cl-PM (altra denominazione);
- PAL-594 (altra denominazione);
- 3F-NEB (denominazione comune);
- 2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one (denominazione chimica);
- 3F-N-etilbufedrone (altra denominazione);
- 3-metil-N-propil-catinone (denominazione comune);
- 2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone (denominazione chimica);
- 3-MPC (altra denominazione);
- 4-APB (denominazione comune);
- 1-(1-benzofuran-4-il)propan-2-amina (denominazione chimica);
- 4-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
- ADB-ESINACA (denominazione comune);
- N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);



ADB-INACA (altra denominazione);  
 alfa-PEP (denominazione comune);  
 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica);  
 PV-8 (altra denominazione);  
 alfa-PHPP (altra denominazione);  
 α-PHPP (altra denominazione);  
 efinazone (denominazione comune);  
 2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica);  
 2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);  
 2-etil-3-fenil-4(3H)-chinazolinone (altrad denominazione);  
 idrossietamina (denominazione comune);  
 2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone (denominazione chimica);  
 HXE (altra denominazione);  
 3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).

Art. 2.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza «etonitazene», erroneamente indicata come «etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:

etonitazene (denominazione comune);  
 1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo (denominazione chimica);  
 2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2022

*Il Ministro:* SPERANZA

22A00231

**MINISTERO  
 DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

DECRETO 1° aprile 2021.

**Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato con DNV GL.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 PER IL MARE E LE COSTE  
 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,  
 LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO  
 E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE  
 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
 E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione Generale per il mare e le coste (DG MAC) competente per le materie relative al presente decreto nella figura del direttore generale dott. Giuseppe Italiano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

